

Errata corrige al volume

Manuale Concorsi

Polizia Municipale e Locale

(ISBN 9788893622400)

Pag. 328

Al paragrafo 6.1, terzo capoverso, la prima frase va correttamente letta nel seguente modo: “Secondo quanto specificato dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 286/1999, i **servizi pubblici nazionali e locali** devono essere erogati”

Pag. 760

Al paragrafo 6.22 il **quinto e il sesto capoverso devono essere ignorati** (È inoltre fatto obbligo, dall’art. 181 CDS, di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria. Sono esonerati da tale obbligo, purché abbiano con sé i contrassegni, i conducenti di motocicli e ciclomotori.), così come l’ultimo periodo in corpo piccolo, non sussistendo più l’obbligo di esporre i contrassegni attestanti il pagamento della tassa automobilistica e dell’assicurazione obbligatoria.

L’art. 181 CDS, pur formalmente non abrogato, è di fatto disapplicato per effetto di quanto disposto:

- dall’art. 17, co. 24, L. 449/1997 con riferimento al **contrassegno di pagamento della tassa automobilistica** che dal 1° gennaio 1998 non deve più essere esposto;
- dall’art. 31 D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 che ha previsto la progressiva de materializzazione del **contrassegno assicurativo**. Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esporlo (tra l’altro le compagnie assicurative non lo rilasciano più).

Pag. 822

Al paragrafo 2.2.4 (Durata dell’autorizzazione di Polizia) si specifica che, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 D.Lgs. 104/2018 la durata della licenza ad uso caccia e per il tiro a volo è di 5 anni (e non 6 come erroneamente indicato)

Pag. 827

Al sedicesimo rigo occorre invertire le competenze della Questura e della Prefettura (art. 42 TULPS).

Il periodo corretto è il seguente:

“Gli organi che provvedono a concedere il porto d’armi sono la **Prefettura** per quanto riguarda le armi corte, come ad esempio pistole o altre armi che non superano i 65 cm di lunghezza, e la **Questura** per le armi lunghe, come ad esempio i fucili da caccia”.

Pag. 830

Al paragrafo 3.5.2, all’undicesimo rigo, è stata omessa la parola “caccia”. La parte finale della frase deve essere letta in questo modo: “... mentre per le armi da caccia non si prevedono limitazioni.”